

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1982

che modifica la decisione 71/57/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)

(82/755/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

La decisione 71/57/Euratom è modificata come segue :

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

Nell'ambito della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo il Centro comune di ricerca (CCR) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per eseguire i programmi di ricerca e di insegnamento della Comunità e dai servizi necessari per il suo funzionamento ».

considerando che il 13 gennaio 1971 la Commissione ha adottato la decisione 71/57/Euratom ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 75/241/Euratom ⁽²⁾;

b) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

considerando che il 15 luglio 1981 la Commissione ha istituito una Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo che incorpora il Centro comune di ricerca e il cui scopo è di attuare una nuova strategia di ricerca e sviluppo ;

Gli organi del Centro comune di ricerca sono :

- il direttore generale che assume contemporaneamente le funzioni di direttore generale aggiunto presso la Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo,
- il comitato direttivo,
- il comitato scientifico ».

considerando che la nuova organizzazione dei servizi della Commissione nel settore affari scientifici, ricerca e sviluppo non incide sul bilancio funzionale del Centro comune di ricerca né sulla flessibilità necessaria al buon funzionamento della ricerca,

c) All'articolo 3, terzo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

- « — prepara — di concerto con il direttore generale della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo — e presenta alla Commissione i progetti di programmi del CCR, nonché i relativi elementi finanziari ».

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 40.

d) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

Presso la Commissione è istituito un comitato direttivo del CCR per assistere i membri della Commissione responsabili della ricerca nella gestione del CCR.

Il comitato è composto di personalità di alto livello, cittadini di Stati membri della Comunità, competenti nella gestione di importanti laboratori di ricerca e dei loro programmi scientifici e tecnici. Esso è costituito da un presidente e da sette membri, nominati dalla Commissione. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile un'unica volta per la stessa durata.

Il linea di massima il comitato direttivo del CCR si riunisce sei volte all'anno. Esso consiglia il direttore generale del CCR :

1. sull'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo in corso e la ripartizione delle risorse disponibili per tali programmi ;
2. sulla preparazione delle proposte riguardanti nuovi programmi e le risorse considerate necessarie per eseguirli ;
3. sulla preparazione della tabella dell'organico del CCR ; l'assunzione di agenti negli alti gradi (A 1 e A 2 e altre nomine di pari importanza) ;
4. sugli investimenti più importanti.

Il direttore generale del CCR mette a disposizione del comitato direttivo una segreteria e fornisce a tale comitato tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

Il presidente fissa l'ordine del giorno di ogni sessione ».

e) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 6

1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e sulla base degli orientamenti generali impartiti dalla Commissione e dalla Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, il direttore generale del CCR prepara, sotto la sua responsabilità e in stretta collaborazione con la direzione della "Politica scientifica e tecnica, coordinamento, cooperazione con i paesi terzi, COST", i progetti dei programmi per i settori di attività del CCR.

2. Il comitato direttivo del CCR è consultato su tali progetti.

3. I progetti di programmi sono sottoposti alla Commissione che li esamina sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunità e tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima. Essa delibera sulle proposte alle condizioni previste dal trattato e le presenta al Consiglio ».

f) All'articolo 7, paragrafo 2, dopo il termine « Commissione » è inserita la frase :

« di comune accordo con il direttore generale degli affari scientifici, della ricerca e dello sviluppo ».

g) All'articolo 8, l'espressione « comitato consultivo generale » è sostituita dall'espressione « comitato direttivo del CCR ».

h) L'articolo 11 è soppresso.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° giugno 1982.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1982.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN